

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 4

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore BRUTTI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività dell'ANAS spa

ONOREVOLI SENATORI. – I fatti di corruzione che hanno recentemente interessato l'ANAS (Ente nazionale per le strade) di Milano, determinando l'intervento della magistratura con l'arresto di importanti dirigenti regionali, che segue azioni analoghe della magistratura a Palermo, Ancona, Catanzaro e Bari, testimoniano di una condizione diffusa d'illegalità nei comportamenti di dirigenti e di dipendenti dell'ANAS a vari livelli. Sembra esistere una condizione d'inquinamento ambientale, di corruzione e di permeabilità all'infiltrazione della criminalità organizzata, che vanno ben oltre i comportamenti colpevoli ed omissivi dei singoli e mostrano defi-

cienze strutturali di vigilanza, trasparenza e controllo.

Le notizie apparse sulla stampa di assunzioni clientelari, di avanzamenti di carriere promossi più per appartenenza politica che per meriti professionali, gli emolumenti distribuiti con scarsa trasparenza ad amministratori e a sindaci revisori, la ampiezza dell'uso delle consulenze, che hanno interessato anche la stessa magistratura contabile, con rischi di appannamento delle loro capacità di autonomia e di indipendenza di giudizio, rendono necessario un intervento teso a fare piena luce su questi elementi inquietanti.

Occorre ricostruire una mappa compiuta del fenomeno corruttivo, del clientelismo e dei conflitti di interesse e di competenza che sembrano affliggere l'attuale vertice amministrativo dell'ANAS spa e individuare le carenze delle procedure, delle regole e dei controlli che favoriscono questo stato di cose. Serve soprattutto capire come introdurre sistemi di sicurezza «attivi» e «passivi», in coordinamento con le forze dell'ordine e con la magistratura, ordinaria e contabile, modificando norme e prassi regolamentari carenti o aggirabili.

Non si tratta quindi di indagare sui comportamenti illeciti dei singoli, ma di capire le radici strutturali, organizzative, procedurali, regolamentari, le carenze di trasparenza e di vigilanza, che rendono così diffusa la pratica dei comportamenti clientelari e di quelli corruttivi e che hanno consentito l'infiltrazione della criminalità organizzata.

Per questo si propone di dare vita ad una Commissione d'inchiesta del Senato, che operi con i poteri propri della magistratura per un periodo massimo di un anno. La Commissione, nell'espletamento dei suoi compiti, visionerà documenti contabili e atti amministrativi, esaminerà eventuali disposizioni regolamentari e procedurali dell'ANAS, con particolare riferimento a quelle che soprintendono alle gare d'appalto, alle funzioni di vigilanza e controllo.

La Commissione accederà alle scritture contabili e alle deliberazioni degli organi d'amministrazione, sia a livello centrale che periferico. Acquisirà informazioni complete sul personale, sulle assunzioni, sulle funzioni assegnate, sulla collocazione in organico, sulle dinamiche di carriera. Raccoglierà tutti gli elementi atti a scoprire quali siano, e come siano stati messi in atto, i comportamenti periferici e quelli centrali in grado di eludere o di neutralizzare le disposizioni di

vigilanza e di controllo. In particolare come si siano resi possibili le infiltrazioni criminali, i comportamenti corruttivi e concussivi, l'uso delle risorse finanziarie, delle facilitazioni di carriera, delle assunzioni su chiamata senza necessità aziendali al fine di costituire un sistema di protezioni e di impunità. La Commissione cercherà di acquisire tutti gli elementi che consentano di capire come l'entità centrale dell'ANAS e il suo consiglio d'amministrazione abbiano potuto eludere la vigilanza degli organi di controllo e della stessa magistratura contabile. La Commissione dovrà accertare quali siano i motivi che abbiano determinato la perdita, da parte dell'amministrazione centrale dell'ANAS, del pieno ed effettivo controllo e della stessa capacità di vigilare sui comportamenti all'interno degli organismi sia centrali che periferici e proporre soluzioni affinché queste funzioni possano essere ristabilite. Tutto ciò è di particolare importanza in previsione dei nuovi compiti dell'ANAS, dei nuovi e più ampi poteri di cui dispone dopo la costituzione della società per azioni, della vasta autonomia patrimoniale e amministrativa voluta dalle recenti disposizioni di legge, dei mezzi finanziari e delle risorse economiche e patrimoniali di cui oggi dispone, degli ingenti stanziamenti di cui è destinataria dal bilancio dello Stato.

Gli atti e le acquisizioni della Commissione avranno la riservatezza propria di quelli della magistratura inquirente.

Al termine dell'inchiesta saranno redatte una o più relazioni conclusive, sui contenuti e le acquisizioni delle quali non potrà essere apposto alcun vincolo di segretezza.

Gli atti conclusivi e le acquisizioni cui la Commissione perverrà, qualora ritenute di rilevanza penale, saranno ordinariamente trasmessi alla magistratura competente.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sui fatti di corruzione che hanno interessato l'ANAS spa.

2. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sul fenomeno corruttivo, sul clientelismo e sui conflitti d'interesse e di competenza che affliggono l'attuale vertice amministrativo dell'ANAS spa;

b) indagare sulle carenze delle procedure, delle regole e dei controlli che favoriscono le situazioni di cui alla lettera *a)*;

c) acquisire tutti gli elementi necessari per individuare quali siano, e come siano stati messi in atto, i comportamenti all'interno degli organismi dell'ANAS, sia centrali che periferici, che hanno reso possibili: l'elusione della vigilanza degli organi di controllo e della magistratura contabile; le infiltrazioni criminali; i comportamenti corruttivi e concussivi; le assunzioni su chiamata senza necessità aziendali al solo fine di costituire un sistema di protezioni e di impunità;

d) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per una più coordinata e incisiva iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate;

e) riferire al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costi-

tuzione e presenta al Senato della Repubblica una relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'Autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto

motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'Autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione può altresì:

a) acquisire documenti contabili e atti amministrativi connessi alla gestione dell'ANAS, tra cui eventuali disposizioni regolamentari e procedurali, con particolare riferimento a quelle che soprintendono alle gare d'appalto e alle funzioni di vigilanza e controllo;

b) accedere alle scritture contabili e alle deliberazioni degli organi di amministrazione dell'ANAS, sia centrali che periferici;

c) acquisire informazioni complete sul personale dell'ANAS e, nello specifico, sulle assunzioni, sulle funzioni assegnate, sulla collocazione in organico, sulle dinamiche di carriera;

d) acquisire documenti contabili e atti amministrativi di aziende fornitrici e appaltatrici dell'ANAS.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o

compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Sui contenuti e le acquisizioni relativi alla relazione di cui all'articolo 1, comma 3, non può essere apposto alcun vincolo di segretezza.

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

